

Imposte dirette e Iva

Parte I

AUTOVEICOLI TRATTAMENTO FISCALE

di Massimo Maffei

QUADRO NORMATIVO

Artt. 19 e 19-bis1, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 219 e 219A]: prevedono, rispettivamente, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa solo agli acquisti o alle importazioni di beni afferenti operazioni imponibili (o equiparate) e l'indetraibilità (totale ma si veda l'eccezione di cui all'art. 30, co. 4, L. 388/2000 [CFF ● 1726a]) dell'Iva relativa all'acquisto o importazione di veicoli di cui alle lett. a), e c), D.Lgs. 285/1992, dei relativi contratti di leasing o noleggio, e di quella relativa a carburanti e lubrificanti, spese autostradali ed altre spese relative (manutenzione, riparazione, ecc.).

Artt. 75, co. 5, e 121-bis, D.P.R. 917/1986 [CFF ● 5175 e 5221a]: ai fini del reddito d'impresa sanciscono, rispettivamente,

la deducibilità delle spese ed altri oneri solo se inerenti l'attività produttiva di ricavi imponibili e la parziale deducibilità (50%) delle spese relative alle autovetture ed autocaravan che non siano: utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa o destinati ad uso pubblico ovvero dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. L'art. 121-bis ammette come costo massimo fiscalmente riconosciuto per tali veicoli il limite di € 18.075,99.

Artt. 54 e 82, co. 8 e 10, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285: il primo elenca i mezzi di trasporto considerati autoveicoli (le caratteristiche precise sono definite dall'art. 203, co. 2, D.P.R. 495/

1992); il secondo prevede le sanzioni amministrative (principale ed accessoria) nel caso di utilizzo di un veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli riportati nella carta di circolazione.

Art. 2, co. 13, L. 289/2002: proroga fino al 31.12.2003 la parziale detraibilità del 10% dell'Iva relativa al solo acquisto, importazione, acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, di veicoli dotati di motore a scoppio; tale detraibilità è elevata al 50% nel caso di veicoli con propulsore non a combustione interna (ad es. motore elettrico). Conferma, inoltre, l'integrale detraibilità dell'Iva relativa ai veicoli acquistati od importati da agenti e rappresentanti di commercio.

PREMESSA: il presente articolo riassume in 2 parti le principali novità intervenute nel trattamento tributario riservato ai mezzi di trasporto:

1. la prima illustra gli effetti della proroga del regime Iva previsto per gli autoveicoli, nonché il trattamento tributario dei veicoli speciali, con particolare riguardo a quelli omologati come «uso ufficio» ed «autocarri»;
2. la seconda riporta il trattamento fiscale riservato agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività da agenti e rappresentanti, la proroga (scaduta) della facilitazione concessa per l'acquisto di veicoli catalizzati, nonché alcune disposizioni fra cui la nuova procedura che il Concessionario deve eseguire per disporre il fermo amministrativo dei veicoli in caso di mancato pagamento della cartella emessa.

DETRAIBILITÀ IVA

PROROGA dell'INDETRAIBILITÀ IVA: è disposta la proroga al 31.12.2003 del regime di generale indetraibilità (salvo le eccezioni sotto riportate) dell'Iva relativa ai motocicli (non di lusso), autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lett. a) e c), D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (ad esempio: commercio o noleggio) né sono adibiti ad uso pubblico (art. 2, co. 13, L. 289/2002). Costituiscono un'eccezione a tale regola (art. 30, co. 4, L. 388/2000 [CFF ● 1726a]):

1. gli agenti e rappresentanti di commercio per i quali l'Iva è detraibile;
2. la parziale detraibilità (10% se con motore a

scoppio ovvero 50% se con propulsore non a combustione interna) dell'iva relativa all'acquisto, importazione, contratti di leasing o solo noleggio degli autoveicoli di cui sopra.

PARZIALE DETRAIBILITÀ IVA: dall'1.1.2001 relativamente alle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli (esclusi gli autoveicoli speciali ed i motocicli di lusso) che non sono oggetto dell'attività d'impresa e non sono impiegati in servizi pubblici (ad esempio: taxi), il legislatore ha disposto (art. 30, co. 4, L. 388/2000 [CFF ● 1726a]):

- la detraibilità parziale del 10% dell'iva relativa al loro acquisto, importazione, acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, se dotati di motore a scoppio;
- la detraibilità parziale del 50% dell'iva relativa al loro acquisto, importazione, acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, se dotati di propulsore non a combustione interna (ad esempio: auto elettrica);
- l'indetraibilità totale dei beni e servizi relativi a detti mezzi (spese di impiego, manutenzione, riparazione, ecc.).

CARBURANTI e LUBRIFICANTI: ancorché siano destinati ai mezzi di trasporto di cui sopra, la relativa iva è totalmente indetraibile, in quanto la parziale detraibilità è disposta esclusivamente per l'acquisto o importazione dei mezzi stessi (C.M. 3.1.2001, n. 1/E, p.to 2.3.4.).

RIVENDITA di MEZZI a PARZIALE DETRAIBILITÀ: all'atto della rivendita dei mezzi con parziale detraibilità iva si dovrà assumere come base imponibile il valore di vendita moltiplicato per la percentuale di detraibilità di cui si è usufruito all'acquisto (10% o 50%).

REGIME del MARGINE: il rivenditore di un'auto usata acquistata da un soggetto iva che abbia detratto parzialmente (1/10 o 1/2) l'iva sull'acquisto deve applicare il regime speciale del margine previsto per i rivenditori di beni usati (art. 30, co. 6, L. 388/2000 [CFF ● 1726a]). Tale regime deve essere applicato anche dai rivenditori di auto che abbiano acquistato un'autovettura usata da un soggetto iva che non aveva detratto integralmente l'iva sull'acquisto del veicolo nuovo; la cessione soggetto iva-rivenditore d'auto, in questo caso, risulta esente (art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 210]).

AUTOVEICOLI per TRASPORTO PROMISCUO: per gli autoveicoli omologati dall'1.10.1998 non è più possibile l'immatricolazione come autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54, co. 1, lett. c), D.Lgs. 285/1992 (D.M. 4.8.1998 e R.M. 29.7.1999, n. 129/E). Tale immatricolazione rimane, comunque, ancora possibile per quelli

omologati anteriormente a tale data. L'iva relativa al loro acquisto segue le regole già illustrate per le autovetture. In ogni caso per l'integrale deducibilità dal reddito d'impresa dei costi relativi agli autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo deve ricorrere l'effettiva ed oggettiva destinazione al trasporto promiscuo di cose e persone (non essendo sufficiente la sola immatricolazione in tale categoria).

AUTOVEICOLI ad USO SPECIALE

DISCIPLINA GENERALE: è prevista la deducibilità parziale al 50% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) dei costi di acquisto di autovetture e di autocaravan (art. 54, co. 1, lett. a) e m), D.Lgs. 285/1992) salvo quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa, adibiti ad uso pubblico o, infine, dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 121-bis, D.P.R. 917/1986 [CFF ● 5221a]). Il costo massimo fiscalmente ammesso, inoltre, è limitato a € 18.075,99 o € 25.822,84 (€ 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio). Le predette percentuali, quindi, vanno applicate al massimo su tale valore: l'eventuale eccedenza del costo sostenuto (oltre € 9.038,00 o € 20.658,28) fiscalmente non riveste alcuna importanza.

AUTOVEICOLI ad USO SPECIALE: sono specificamente elencati dall'art. 203, co. 2, D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada). Si riportano gli autoveicoli maggiormente significativi per le imprese, omettendo quelli destinati a specifiche e particolari attività:

- autopubblicitarie e per mostre, purché l'apposita carrozzeria non ne consenta altri usi e le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- autoveicoli per uno dei seguenti usi: abitazione, ufficio, officina, negozio, laboratorio mobile.

A tali mezzi di trasporto sono accordati l'ordinario regime di detrazione iva e deducibilità ai fini delle imposte dirette: esse spettano in misura integrale e senza limiti, purché i veicoli siano inerenti l'attività esercitata e siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio della stessa.

AUTOVEICOLI ad USO UFFICIO: condizioni necessarie per riconoscere l'integrale deducibilità dei costi e la completa detraibilità dell'iva relativa al loro acquisto e ai servizi correlati da parte di imprese ed esercenti arti e professioni sono l'inerenza con l'attività produttiva e l'uso esclusivo per la stessa (R.M. 12.11.2001, n. 179/E).

Analoghe considerazioni valgono per tutti i veicoli rientranti nella categoria di quelli ad uso speciale.

«USO UFFICIO» ed IVA: i veicoli immatricolati ad «uso ufficio» (lett. g), dell'art. 54, D.Lgs. 285/1992), così come gli autocarri, non sono soggetti a limitazioni relative alla detrazione dell'Iva sull'acquisto, leasing o locazione e, conseguentemente, non subisce alcuna limitazione l'Iva relativa a carburante, lubrificanti, spese autostradali, spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione ad essi destinati. Essi infatti non rientrano fra i veicoli di cui alle lett. a) - c), art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 (CFF ● 219A). Condizione imprescindibile per la detraibilità dell'Iva è il generale requisito della necessaria correlazione fra il bene acquistato ed il suo utilizzo nel processo produttivo per realizzare operazioni imponibili o assimilate (RR.MM. 12.11.2001, n. 179/E e 23.7.2002, n. 244/E). L'esclusivo impiego per operazioni esenti o escluse da Iva preclude, ovviamente, la detrazione (art. 19, D.P.R. 633/1972 (CFF ● 219)).

DETRAZIONE: il momento dal quale può essere esercitato tale diritto è quello dell'immatricolazione, in quanto con tale operazione viene stabilita oggettivamente la destinazione del bene per finalità produttive soggette ad Iva (C.M. 24.12.1997, n. 328/E, p.to 3.1.).

NOVITÀ: dall'11.12.2002 è previsto che l'immatricolazione nella categoria dei veicoli ad «uso ufficio» sia possibile solo per i mezzi che presentano le seguenti caratteristiche (decreto dirigenziale Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture 10.12.2002):

1. i posti utilizzabili durante la marcia devono essere al massimo 3 (compreso quello del conducente) e disposti su un'unica fila di sedili;
2. nella zona posteriore ai sedili deve esistere

un ambiente destinato all'ufficio utilizzabile solo quando il veicolo è in sosta;

3. l'ambiente ufficio deve presentare le seguenti proprietà:

- altezza minima interna di 1,80 m;
- porta di accesso dall'esterno autonoma rispetto agli sportelli d'ingresso ai sedili anteriori, larga almeno 0,50 m e finestra apribile con superficie non inferiore a 0,40 mq.

AUTOCARRI: sono veicoli destinati al trasporto di cose e persone addette all'uso o trasporto delle cose stesse (art. 54, co. 1, lett. d), D.Lgs. 285/1992). Per questa categoria di veicoli sono valide le ordinarie regole per l'integrale deducibilità dei costi inerenti e la totale detraibilità dell'Iva afferente il costo d'acquisto. Nel caso di veicoli immatricolati quali autocarri il requisito dell'inerenza con l'attività (professionale o d'impresa) esercitata deve essere inequivocabilmente dimostrabile, oggettivo e plausibile (R.M. 23.7.2002, n. 244/E).

NOVITÀ: dall'1.1.2003 in base alla circolare del Dipartimento per i trasporti terrestri 19.12.2002, prot. n. 4210M368 non è più possibile omologare quali autocarri autovetture originariamente omologate dal costruttore in altre categorie di veicoli (ad esempio: station wagon, fuoristrada o monovolume). Tale operazione è consentita esclusivamente in presenza di un certificato che dimostri la conformità della versione autocarro a tutte le norme previste per tale categoria di veicoli ossia, tra l'altro, che il peso dei passeggeri teoricamente trasportabili non superi la portata massima del bagagliaio.

VEICOLI SPECIALI e IMPOSTE DIRETTE: i veicoli immatricolati ad uso ufficio (art. 54, co. 1, lett. g), D.Lgs. 285/1992) non sono contemplati dalle disposizioni di cui all'art. 121-bis, D.P.R. 917/1986

TRATTAMENTO TRIBUTARIO IVA e II.DD. dei COSTI relativi a VEICOLI SPECIALI

VEICOLO ADIBITO ad USO UFFICIO o AUTOCARRO o USO PUBBLICITARIO

Correlazione con processo produttivo per la realizzazione di operazioni imponibili Iva

Principio dell'inerenza all'attività da cui derivano ricavi imponibili

INTEGRALE DETRAIBILITÀ dell'IVA su:

- costo d'acquisto, leasing, locazione
- spese impiego, custodia, riparazione, manutenzione, autostrada, spese accessorie

INTEGRALE DEDUCIBILITÀ ai fini II.DD. ⁽¹⁾ dei:

- costo d'acquisto (ammortamento), leasing, locaz.
- costi di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo e assicurazione

⁽¹⁾ Tale trattamento è valido anche ai fini Irap, con l'esclusione degli interessi passivi sui contratti di leasing.

[CFF @ 5221a]: ne consegue l'integrale deducibilità dei costi relativi senza limite alcuno, purché venga rispettato il principio generale della loro inerenza all'attività d'impresa da cui derivano ricavi imponibili (art. 75, co. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF @ 5175] e Cassaz. 1.8.2000, n. 10062) e che il loro utilizzo corrisponda effettivamente all'uso ufficio. Analoga conclusione vale per gli autocarri.

PRESUPPOSTI SANZIONATORI FISCALI: la detraibilità Iva e la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi correlati ai veicoli speciali richiedono l'effettivo utilizzo degli stessi nell'ambito produttivo dell'impresa. L'Agenzia delle Entrate, però, non considera sufficiente l'impiego del

veicolo in tale processo, in quanto richiede che l'utilizzo imprenditoriale sia effettivamente legato all'esigenza di disporre realmente dei veicoli. L'uso improprio è sanzionabile:

- amministrativamente: l'utilizzo di un veicolo per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione comporta una sanzione amministrativa principale da € 51,65 a € 206,58, nonché quella accessoria della sospensione della carta di circolazione stessa da 1 a 6 mesi - art. 82, co. 8 e 10, D.Lgs. 285/1992;
- fiscalmente: sono disconosciute la detraibilità dell'Iva relativa al veicolo e l'integrale deducibilità dei relativi costi.

(seguito del N. 17 -
pagg. 16-19)

Imposte dirette e Iva

Parte II

AUTOVEICOLI TRATTAMENTO FISCALE

di Massimo Maffei

QUADRO NORMATIVO

Artt. 19 e 19-bis1, D.P.R. 633/1972 [CFF 219 e 219A]: prevedono, rispettivamente, il diritto alla **detrazione dell'Iva** relativa solo agli acquisti o alle importazioni di beni afferenti operazioni **imponibili** (o equiparate) e l'**indetraibilità** (totale ma si veda l'eccezione di cui all'art. 30, co. 4, L. 388/2000 [CFF 1726a]) dell'Iva relativa all'acquisto o importazione di veicoli di cui alle lett. a) e c), dell'art. 54, D.Lgs. 285/1992, ai relativi contratti di leasing o noleggio, a carburanti e lubrificanti, spese autostradali ed altre spese relative (manutenzione, riparazione, ecc.).

RR.MM. 12.11.2001, n. 179/E e 23.7.2002, n. 244/E: illustrano le condizioni necessarie per fruire

dell'**integrale deducibilità** dal reddito d'impresa e professionale dei costi relativi ad **autoveicoli** immatricolati ad **uso speciale** e della **totale detraibilità** dell'Iva relativa.

Art. 2, D.L. 8.7.2002, n. 138 conv. con modif. dalla L. 8.8.2002, n. 178: introduce per il periodo **8.7.2002 - 31.12.2002** l'esenzione da alcune imposte nel caso di acquisto di un veicolo (nuovo o usato) **catalizzato** nel caso in cui l'acquirente consegna al venditore commerciale un'auto non catalizzata.

Il D.L. 13.1.2003, n. 2 ha **prorogato** tale agevolazione per il periodo **13.1.2003 - 31.3.2003** e parzialmente per quello **dall'1.1.2003 al 12.1.2003**.

Decreto Dir. Ag. Entrate 31.3.2003: prevede, dall'1.5.2003, l'obbligo a carico del **Concessionario** della riscossione di indicare nelle cartelle di pagamento l'avvertenza che il relativo mancato pagamento può comportare il **fermo amministrativo dei beni mobili registrati** del debitore e dei coobbligati.

Nota Ag. Entrate 9.4.2003 n. 57413: stabilisce che, prima dell'iscrizione del provvedimento di fermo del veicolo nel P.R.A., il **Concessionario** ha l'obbligo di effettuare una comunicazione al debitore contenente l'invito ad effettuare entro **20 giorni** il pagamento della cartella al fine di evitare il «blocco» amministrativo del veicolo.

AGENTI e RAPPRESENTANTI

AGENTI di COMMERCIO: relativamente agli autoveicoli, la norma dell'art. 121-bis, D.P.R. 917/1986 [CFF 5221a] prevede per gli **agenti e rappresentanti di commercio**, nonché figure assimilate (**promotori finanziari** ed **agenti di assicurazione** - R.M. 11.11.1995, n. 267/E) una **deducibilità** ai fini delle imposte dirette pari all'**80%** dei costi fiscalmente ammessi; i **limiti** in vigore per la categoria sono quindi pari a € **20.658,28** per le **autovetture** e a € **14.460,79** per gli **autocaravan** (C.M. 10.2.1998 n. 48/E, p.to 2.1.3.5).

DETRAIBILITÀ IVA: gli **agenti e rappresentanti di commercio** possono **detrarre integralmente** l'Iva afferente **qualsiasi veicolo** compresi i ciclomotori, motocicli, autoveicoli ed autovetture (art. 19-bis1, lett. c), D.P.R. 633/1972 [CFF 219A]), **salvo** i **motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c.** e gli **autoveicoli per il trasporto promiscuo** di persone e cose carrozzati a pianale o a cassone con


cabina profonda o furgoni fenestrati di cilindrata superiore a 2000 c.c. (2500 c.c. se diesel), in quanto compresi nella Tab. B), rispettivamente lett. e) e f), allegata al D.P.R. 633/1972 [CFF 554 e 555] (art. 19-bis1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972).

AGENTI in SOCIETÀ: la **detrazione integrale** dell'Iva sull'acquisto di veicoli (si vedano sopra le eccezioni) è **ammessa anche** per l'**agente o rappresentante di commercio** che esercita la propria **professione in forma societaria**, in quanto ai sensi dell'art. 6, L. 204/1985 può essere considerato agente anche un soggetto collettivo (R.M. 13.2.2003, n. 34/E). Per l'**integrale detrazione** deve ricorrere l'**ordinaria condizione di utilizzo esclusivo** del mezzo per lo **svolgimento dell'attività**. Nel caso di **uso promiscuo** la **detrazione** deve essere commisurata alla **percentuale di utilizzo** per l'esercizio dell'**attività**, in quanto la percentuale riferibile all'uso personale o familiare è indetraibile.

Analoghe conclusioni erano già state stabilite

GUIDA PRATICA

DETRAIBILITÀ dell'IVA relativa ai VEICOLI per gli AGENTI e RAPPRESENTANTI di COMMERCIO (1)



(1) Limiti validi anche per gli agenti e rappresentanti operanti in forma societaria.

(2) Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o furgoni fenestrati di cilindrata superiore a 2000 c.c. o 2500 c.c. se diesel.

te per le imposte dirette: per gli agenti e rappresentanti di commercio che operano in forma collettiva valgono gli stessi limiti e percentuali stabiliti per chi opera individualmente (C.M. 16.7.1998, n. 188/E).

INTERMEDIARI: gli agenti immobiliari, di assicurazione e simili non sono considerati agenti e rappresentanti (L. 284/1985). Per essi e per coloro che non risultano iscritti in apposito albo valgono le ordinarie regole di detrazione Iva e di deducibilità ai fini delle imposte dirette normalmente previste per i veicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

AGEVOLAZIONE per VEICOLI CATALIZZATI

AGEVOLAZIONE: nel caso di acquisto o leasing di un autoveicolo nuovo (si vedano le condizioni di cui al punto 1 nei periodi sottoriportati) erano accordate le seguenti esenzioni:

- dall'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), bollo ed emolumenti dovuti al P.R.A. relativi all'immatricolazione;
- dalla tassa automobilistica (bollo di circolazione) per il primo periodo di immatricolazione e per i due anni seguenti (si veda sotto).

Nel caso, invece, di acquisto (o di leasing) di un autoveicolo usato da un rivenditore commerciale (si veda punto 2 nei periodi sottoriportati) spettavano solo le esenzioni dall'imposta provinciale di trascrizione, bollo ed emolumenti dovuti al P.R.A. relativi all'immatricolazione.

OGGETTO dell'AGEVOLAZIONE: l'agevolazione era applicabile agli atti di acquisto o di leasing effettuati dall'8.7.2002 al 31.12.2002 e dal 13.1.2003 al 31.3.2003 di:

1. autoveicoli nuovi (cioè immatricolati per la prima volta) di potenza pari o inferiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, purché contestualmente l'acquirente (o locatario in leasing) consegnasse al venditore un autoveicolo non catalizzato intestato a suo nome o a quello di uno dei familiari suoi conviventi alla data di acquisto;


2. autovetture usate vendute da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati catalizzati di potenza pari o inferiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, purché contestualmente l'acquirente (o locatario in leasing) consegnasse al rivenditore un autoveicolo non catalizzato intestato a suo nome o a quello di uno dei familiari suoi conviventi alla data di acquisto. L'impresa venditrice doveva garantire per un anno il veicolo salvo che questo ultimo non fosse stato sottoposto nei 12 mesi precedenti ad apposita revisione o fosse stato immatricolato per la prima volta non oltre 2 anni prima della vendita.

In entrambi i casi il venditore (o il locatore in leasing) aveva l'obbligo di consegnare il veicolo non catalizzato ricevuto dall'acquirente (o locatario in leasing) ad un centro autorizzato di autodemolizione, provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e rilasciare all'acquirente un'attestazione dell'avvenuta consegna alla demolizione.

PROROGA ECOINCENTIVI: le agevolazioni introdotte dal D.L. 138/2002 conv. con L. 178/2002 sono state prorogate con effetto dall'13.1.2003 al 31.3.2003 (D.L. 13.1.2003, n. 2). Per coloro che avessero acquistato un'auto nuova immatricolata tra il 1.1.2003 ed il 12.1.2003 era prevista la sola esenzione dal pagamento del bollo per i 2 anni successivi (2004 e 2005), ma non anche per il 2003. Anche chi non abbia pagato il bollo relativo al 2003 (scadenza 31.1.2003) ha l'obbligo di regolarizzare il versamento. Per gli acquirenti di auto usate nel periodo 1.1.2003 - 12.1.2003 non è prevista alcuna agevolazione.

DISPOSIZIONI VARIE

TABELLE ACI 2003: le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio per l'anno 2003 elaborate dall'AcI sono state pubblicate nel S.O. n. 231 alla G.U. 17.12.2002, n. 295. Tali tabelle, previste dall'art. 48, co. 4, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF @ 5148], permettono la determinazione del

ECOINCENTIVI: ACQUISTI EFFETTUATI dall'8.7.2002 al 31.12.2002 e dal 13.1.2003 al 31.3.2003


(1) Intestato a nome dell'acquirente o di uno dei familiari suoi conviventi alla data di acquisto; il veicolo non catalizzato doveva essere demolito a cura del venditore di quello catalizzato.

(2) **N.B.:** per le **auto nuove** immatricolate **dall'1.1.2003 al 12.1.2003** era prevista la **solita esenzione** dal pagamento del **bollo** per gli **anni 2004 e 2005**; **nessuna agevolazione** era prevista per **auto usate** acquistate nel **medesimo periodo**.

reddito di lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi derivante dalla **concessione in uso promiscuo** (ossia aziendale e personale) di **autoveicoli, motocicli e ciclomotori**. Per questi soggetti, infatti, **costituisce reddito di lavoro dipendente o assimilato il 30% dell'ammontare** corrispondente a una **percorrenza forfetaria di 15mila Km**, calcolato sul costo chilometrico di esercizio ricavato dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente o al collaboratore (art. 48, co. 4, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF 5148]). La **somma** che concorre alla **formazione del reddito va ragguagliata al periodo dell'anno** durante il quale viene **concesso l'utilizzo promiscuo**.

AGEVOLAZIONI per DISABILI: è prevista la **detraibilità Irpef al 19%** (senza la franchigia di € 129,11) dei **costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici ed autocaravan** (art. 13-bis, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 [CFF 5113a]) destinati a:

- soggetti di cui all'art. 3, L. 104/1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti**, anche se prodotti in serie e adattati alle predette limitazioni motorie; sono **compresi i veicoli dotati di cambio automatico** purché **prescritto dalla commissione medica locale** di cui all'art. 119, D.Lgs. 285/1992;
- non vedenti e sordomuti** limitatamente ai mezzi necessari per la loro locomozione con particolari caratteristiche.

L'**agevolazione** è applicabile solo per l'acquisto di un **autoveicolo ogni 4 anni** ovvero anche **prima purché il primo veicolo** sia stato **cancellato dal P.R.A.**; in ogni caso il **limite del costo fiscalmente riconosciuto** è pari a € **18.075,99**.

Ai **veicoli di cui sopra (esclusi gli autocaravan)**

è concessa l'applicazione dell'**aliquota Iva al 4%** per l'**acquisto o adattamento** (Tab A, Parte II, n. 31, D.P.R. 633/1972 [CFF 388]). **Condizione unica** è che la **cilindrata non sia superiore a 2.000 c.c.** o, se a **gasolio, a 2.800 c.c.** Tale agevolazione, **senza necessità di adattamento del veicolo**, è concessa **anche ai soggetti portatori di handicap psichico o mentale** di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'**invalidità di accompagnamento** e agli **invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione** o affetti da **pluriamputazioni** (art. 30, co. 7, L. 388/2000 [CFF 1726a]). Dall'**aliquota agevolata sono escluse le prestazioni di manutenzione e riparazione** (R.M. 17.9.2002, n. 306/E).

BLOCCO AMMINISTRATIVO: dall'1.5.2003 la **cartella di pagamento** emessa dal Concessionario della riscossione **deve riportare l'avvertenza** che il **mancato pagamento** della stessa può comportare il **fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati** (Decreto Dir. Ag. Entrate 31.3.2003). Il recente provvedimento ha il fine di dare notizia al proprietario di veicoli immatricolati sulle conseguenze del mancato pagamento della cartella ricevuta.

Decorsi 60 giorni dalla **notifica della cartella di pagamento** in assenza del **pagamento** della stessa, il **Concessionario** ha facoltà di **disporre il fermo amministrativo dei veicoli** iscritti nei pubblici registri (artt. 50, co. 1 e 86, co. 1, D.P.R. 602/1973 [CFF 7250 e 7286]). Con Nota Ag. Entrate 9.4.2003 n. 57413 è stato stabilito che, **successivamente all'emissione del provvedimento di fermo del veicolo** ma **anteriore all'iscrizione dello stesso nel P.R.A.**, il **Concessionario** ha l'**obbligo** di effettuare una **comunicazione al debitore** contenente l'**invito ad effettuare entro 20 giorni il pagamento delle somme** iscritte a ruo-

GUIDA PRATICA

lo, degli interessi moratori e delle spese amministrative, comprese quelle sostenute dallo stesso concessionario per disporre il fermo amministrativo, al fine di evitare il «blocco» del veicolo.

Tale pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato agli sportelli del Concessionario così da permettere a quest'ultimo di:

1) essere tempestivamente informato dell'avve-

nuto pagamento;

2) non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A.

Scopo della comunicazione è quello di informare il contribuente, in caso di sua ulteriore inerzia, della data di divieto di circolazione del veicolo conseguente all'iscrizione del fermo amministrativo.

NUOVA PROCEDURA per il BLOCCO AMMINISTRATIVO dei BENI MOBILI REGISTRATI

NOTIFICA CARTELLA di PAGAMENTO (dall'1.5.2003 contenente la nuova avvertenza (1))

MANCATO PAGAMENTO
(emissione provvedimento di fermo)

PAGAMENTO di:
somme iscritte a ruolo e interessi di mora

COMUNICAZIONE al CONTRIBUENTE MOROSO
del termine di 20 gg. per adempiere al fine di evitare il fermo amministrativo

MANCATO PAGAMENTO

PAGAMENTO al Concessionario nei 20 gg. di:
- somme iscritte a ruolo e interessi di mora;
- spese amministrative sostenute dal Concessionario (compresa quella per il fermo amministrativo)

ISCRIZIONE al P.R.A. del FERMO AMMINISTRATIVO

(1) L'avvertenza deve indicare che il mancato pagamento della cartella può comportare il fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati.